

93.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA  
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	2419	(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .....	2389
<b>Atti di procedimenti penali</b> (Annunzio della trasmissione ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione) .....	2418	<b>Missioni vevoli nella seduta del 10 novembre 1996</b> .....	2417
<b>Disegno di legge</b> (Annunzio) .....	2417	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegno di legge n. 2372:</b>		(Annunzio) .....	2417
(Articoli) .....	2389	(Assegnazione a Commissioni in sede referente).....	2417

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

*DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLA FINANZA PUBBLICA (2372)*

—

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 40.

*(Oli combustibili).*

1. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emana-zione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A.

2. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

**ART. 40.**

*Sopprimerlo.*

**\*40. 23** (41. 3).

Alberto Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

**\*40. 24** (41. 24).

Marzano, Taradash, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Amato, De Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, Giudice, Marras, Piva, Scaltritti, Santori, Peretti, Di Nardo, Gastaldi, Masiero, Poli Bortone, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz.

*Sopprimerlo.*

**\*40. 25** (41. 6).

Pittino, Anghinoni, Lembo, Dozzo, Rodeghiero.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 41. - 1. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

**40. 26** (41. 7).

Ostillo, Volonté.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 40.

*(Oli combustibili).*

1. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 30 giugno 1997, i consumi medi per singola lavorazione e per ettaro, questi ultimi riferiti alle varie colture. Entro novanta giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabiliti i nuovi criteri di assegnazione dei carburanti agricoli agevolati. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 l'agevolazione è limitata ai soggetti che esercitano un'attività agricola o agromeccanica iscritti al registro delle imprese istituito presso le camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il terzo periodo delle note della citata tabella A è soppresso.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 la tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è così modificata:

« 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: gasolio: 10 per cento - aliquota normale.

5-bis. Silvicoltura: benzina: 70 per cento - aliquota normale ».

**40. 27** (41. 8).

Fabris, Di Nardo, Lucchese, Marinacci, Grillo, Peretti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 40.

*(Oli combustibili).*

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 30 giugno 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari al fine di procedere alla emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e di consentire la concessione

della agevolazione di cui al punto 5 della tabella medesima. Tale agevolazione sarà concessa attraverso crediti o buoni di imposta riconosciuti al momento dell'acquisto sotto forma di riduzione di prezzo.

**40. 28** (41. 9).

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Pittino, Rodeghiero.

*Al comma 1 dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere la seguente: anche.*

**40. 29** (41. 26).

Cicu, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, De Ghislanzoni, Misuraca.

*Al comma 1 sopprimere le parole: mediante crediti o buoni di imposta.*

**\*40. 30** (41. 25).

Cicu, Taradash, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Amato, De Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, Giudice, Marras, Piva, Scaltritti, Santori, Peretti, Di Nardo, Gastaldi, Masiero.

*Al comma 1 sopprimere le parole: mediante crediti o buoni di imposta.*

**\*40. 31** (41. 14).

Fino, Franz, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Poli Bortone, Caruso, Pezzoli, Fei, Landi, Bono, Armani.

*Al comma 1, sostituire la parola: mediante con le seguenti: riconosciuta attraverso.*

**40. 32** (41. 32).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

*Al comma 1 dopo le parole: alimentari e forestali aggiungere le seguenti: , d'intesa*

con il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

**40. 33** (41. 31).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 1997 con le seguenti: entro il 1997.*

**40. 35** (41. 35).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

*Al comma 1 sostituire le parole: entro il 31 marzo 1997 con le seguenti: entro il 31 agosto 1997.*

**40. 42** (41. 15).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

*Al comma 1 sostituire le parole: entro il 31 marzo 1997 con le seguenti: entro il 31 luglio 1997.*

**40. 41** (41. 16).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

*Al comma 1 sostituire le parole: entro il 31 marzo 1997 con le seguenti: entro il 31 maggio 1997.*

**40. 40** (41. 17).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

*Al comma 1 sostituire le parole: entro il 31 marzo 1997 con le seguenti: entro il 30 aprile 1997.*

**40. 39** (41. 18).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

*Al comma 1, sostituire le parole: i consumi medi con le seguenti: i fabbisogni medi.*

**40. 36** (41. 33).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: prodotti petroliferi con le seguenti: dei carburanti per autotrazione agricola.*

**40. 37** (41. 34).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

*Al comma 1, dopo le parole: tipo di coltivazione aggiungere le seguenti: e di allevamento.*

**40. 38** (41. 36).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.*

**\*40. 43** (41. 37).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pittino.

*Al comma 1 sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.*

**\*40. 44** (41. 19).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

*Al comma 1 sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro quarantacinque giorni.*

**40. 45** (41. 20).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

*Al comma 1 sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.*

**40. 46** (41. 21).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,  
Martinelli, Apolloni, Roscia.

*Al comma 1 sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.*

**40. 47** (41. 22).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,  
Martinelli, Apolloni, Roscia.

*Al comma 1, sostituire le parole: dalla predetta data con le seguenti: dal 1° gennaio 1998.*

**40. 48** (41. 29).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pit-  
tino.

*Al comma 1, sostituire la parola: previsto con le seguenti: ai sensi di quanto indicato.*

**40. 49** (41. 30).

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Pit-  
tino.

*All'articolo 40, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5) della tabella A allegata al citato testo unico n. 504 del 1995.*

**40. 55.**

Governo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per l'accesso alle agevolazioni fiscali in materia di carburante agricolo, nonché ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, la qualità di esercente attività agricola è comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

**40. 50** (41. 2).

Rosso, Stradella, Armosino, De  
Ghislanzoni Cardoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) le parole: "trenta per cento aliquota normale (gasolio) sono sostituite dalle seguenti: venti per cento aliquota normale;*

*b) le parole: 55 per cento aliquota normale sono sostituite dalle seguenti: quaranta per cento aliquota normale (benzina).*

**Segue compensazione n. 2.**

**40. 51** (41. 38).

Caruso, Fino, Franz, Losurdo,  
Aloi, Nuccio Carrara, Poli  
Bortone, Pezzoli, Fei, Landi,  
Bono, Armani, Martini.

*Al comma 2 sostituire le parole: utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche con la seguente: agricole.*

**Segue compensazione n. 4.**

**40. 52.**

Bono, Valensise, Armani.

*Al comma 2, sostituire le parole: il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche con le seguenti: usi agricoli; ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 30 giugno 1997 l'agevolazione è limitata ai soggetti che esercitano un'attività agricola agromeccanica iscritti al registro delle imprese istituito presso le camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.*

**40. 53.**

Ferrari, Pepe, Ricci, Casinelli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 il Ministero delle finanze provvede alla riutilizzazione delle risorse recuperate, attraverso la razionalizzazione del sistema di concessione delle agevolazioni, riducendo per un pari importo l'aliquota dell'accisa per il gasolio destinato agli impieghi in lavori agricoli, nelle colture orticole, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura.*

**40. 54.**

Nardone, Tattarini, Paolo Rubino, Rossiello, Caruano, Di Stasi, Abaterusso, Rava, Sedioli, Oliverio, Malagnino, Occhionero, Trabattoni.

**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 41.**

*(Investimenti degli enti previdenziali).*

1. Le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di pre-

videnza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilità di cui al comma 2.

2. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

3. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanità e d'intesa con questo.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 41.**

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Per l'anno 1997 è sospesa ogni norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti o di impiego delle disponibilità finanziarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'ammi-

nistrazione pubblica (INPDAP), anche relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari. Conseguentemente, detti enti non sono tenuti alla presentazione del piano di impiego annuale di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integrazioni e modificazioni. Per lo stesso anno 1997 gli enti non possono effettuare pagamenti per investimenti immobiliari e finanziari, anche relativi a piani di impiego già approvati, fatti salvi quelli afferenti ad immobili da adibire ad uso strumentale o a contratti di acquisto già stipulati, e quelli specificatamente autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per il biennio 1998-1999, nei confronti degli enti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo biennio tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

**41. 53.**

Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 41.

1. Ai fini dell'ammodernamento immobiliare, le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti da dismissioni dell'attuale patrimonio immobiliare, di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), l'Istituto di

previdenza per il settore marittimo (Ipsema), l'Istituto postelegrafonici (Ipost) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap), sono determinate da piani di impiego delle disponibilità, formulati sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi. Tali piani prevederanno l'impiego delle disponibilità per l'acquisto di nuovi immobili.

**41. 42** (42. 5).

Radice, Saraca, Donato Bruno,  
Russo, Scajola, Stradella,  
Vincenzo Bianchi, Errigo,  
Cascio.

*Al comma 1, sopprimere le parole: l'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro (INAIL).*

**41. 43** (42. 6).

Radice, Saraca, Donato Bruno,  
Russo, Scajola, Stradella,  
Vincenzo Bianchi, Errigo,  
Cascio.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , ferma restando la destinazione delle stesse a fini istituzionali per le Amministrazioni con sistemi di gestione finanziaria a capitalizzazione.*

**41. 44** (42. 15).

Prestigiacomo, Matranga.

*Sopprimere il comma 2.*

**41. 45** (42. 7).

Radice, Saraca, Donato Bruno,  
Russo, Scajola, Stradella,  
Vincenzo Bianchi, Errigo,  
Cascio.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 1 si applicano in materia di investimenti le disposizioni previgenti la legge 8 agosto 1995, n. 335, salvo quanto previsto dalla presente legge. I fondi disponibili del 1996, non impegnati dall'Inail ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituenti riserva tecnica, possono essere destinati entro il mese di giugno 1997 a investimenti immobiliari anche per il Giubileo del 2000 e ad investimenti nel settore sanitario secondo la normativa vigente. La competenza relativa è del consiglio di amministrazione, di concerto, per quanto riguarda il Giubileo del 2000, con gli organi competenti.

**41. 46** (42. 9).

Alemanno, Galeazzi, Storace,  
Bono, Armani, Marinacci.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1997-1999 gli enti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e ad ogni altra norma di carattere speciale, adempiono agli obblighi di investimento immobiliare ivi previsti in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1996 n. 104. Per il medesimo triennio, tali enti, sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della presidenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego delle rimanenti disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

**41. 47** (42. 8).

Radice, Saraca, Donato Bruno,  
Russo, Scajola, Stradella,  
Vincenzo Bianchi, Errigo,  
Cascio.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1997-1999 gli investimenti immobiliari previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti del dieci per cento. La medesima riduzione si applica anche ad ogni altro obbligo di investimento previsto in ogni altra norma, anche di carattere speciale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle rimanenti disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

**41. 48** (42. 10).

Radice, Saraca, Donato Bruno,  
Russo, Scajola, Stradella,  
Vincenzo Bianchi, Errigo,  
Cascio.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Sono da considerare investimenti ad uso strumentale anche quelli di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**41. 49** (42. 11).

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni, Fabris, Galati.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli investimenti immobiliari degli enti di cui al comma 1, salvo per quanto concerne gli investimenti adibiti ad uso strumentale, non possono comunque avvenire in via diretta.

**41. 50** (42. 14).

Cavaliere.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

2-bis. Al fine di realizzare opere utili per il Giubileo del 2000, l'INAIL è autorizzato ad investire in tale campo i fondi di accantonamento per la riserva matematica relativi al 1996 e al 1997 a copertura delle prestazioni.

2-ter. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto determina il tipo di intervento dell'INAIL e l'ammontare dei fondi necessari. L'Istituto resta *in toto* on in parte proprietario delle opere realizzate.

41. 52 (42. 13).

Delfino Teresio, Peretti, Bastianoni, Fabris, Galati, Lucchese, Tassone, Baccini.

#### ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 43.

(Disposizioni varie).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone variazioni compensative in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro adotta con propri decreti le variazioni compensative disposte.

1. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera *a*) del comma 13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la determinazione degli importi da iscrivere in bilancio per l'erogazione di contributi finanziari a banche, fondi ed organismi finanziari internazionali a carattere multilaterale, per effetto di accordi internazionali ratificati dal Parlamento, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). — 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un « Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa », il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro interessato, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato ».

4. Il Fondo di cui al comma 3, in sede di prima applicazione, è determinato in lire 25.000 miliardi per l'anno 1997.

5. A decorrere dal 1° marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, il codice « Ministero-capitolo » del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente comma.

6. I commissariati agli usi civici sono soppressi. Le relative competenze, in attesa del riordino generale della materia degli usi civici, sono trasferite ai tribunali civili territorialmente competenti.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.

8. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « lire 940 miliardi » e « lire 800 miliardi » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « lire 829 miliardi » e « lire 689 miliardi ».

9. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituita dalla seguente:

« *b*) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; ».

10. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 179. — 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle somme necessarie al pagamento degli emolumenti al personale che richiede l'accredito bancario e postale; tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi ».

« ART. 182. — 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni ad

esso concesse, la direzione di amministrazione provvede ad accreditare al sistema bancario ed a quello postale i fondi occorrenti al pagamento degli emolumenti al personale da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste italiane ed a pagamenti a favore di terzi creditori traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e ne dà contemporaneo avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili ».

11. Le disposizioni introdotte con il comma 10 sono modificabili con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

12. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrati nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo ».

13. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), come fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è ridotto da 475 a 450 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposito regolamento da adottare dalla Commissione con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

giugno 1974, n. 216, e da rendere esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in conformità alla procedura prevista dalla norma suddetta. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 1 relativamente alle modalità di accesso del personale al ruolo.

14. Il termine di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato di venti anni al fine di assicurare le disponibilità che la Società autostrade S.p.A. si impegna a destinare, in sede di proroga di convenzione ed in conformità al redigendo piano finanziario, per il potenziamento, il prolungamento e l'ammodernamento di infrastrutture autostradali.

15. Per la più efficace attuazione degli obiettivi in esso contenuti il quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacultura 1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, può prevedere la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori di intervento anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 2 della medesima legge.

16. È abrogato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le funzioni residuali sono trasferite dalla medesima data all'AIMA.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

**ART. 43.**

*Sopprimere il comma 1.*

**43. 61** (44. 19).

Teresio Delfino, Peretti.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**43. 62** (44. 20 A).

Fontan, Martinelli.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 43. 108.**

Governo.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 43. 114.**

La Commissione.

*Al comma 2 sostituire le parole: da iscrivere con le seguenti: da destinare.*

**43. 63** (44. 21).

Pagliarini, Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

*Sopprimere il comma 3.*

**43. 64** (44. 109).

Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Bono.

*Sopprimere il comma 4.*

**43. 65** (44. 22).

Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.*

**43. 66** (44. 23).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 2.000 miliardi.*

**43. 67** (44. 24).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 3.000 miliardi.*

**43. 68** (44. 25).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 4.000 miliardi.*

**43. 69** (44. 26).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 5.000 miliardi.*

**43. 70** (44. 27).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 14.000 miliardi.*

**43. 71** (44. 36).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 15.000 miliardi.*

**43. 72** (44. 37).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 16.000 miliardi.*

**43. 73** (44. 38).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 17.000 miliardi.*

**43. 74** (44. 39).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 18.000 miliardi.*

**43. 75** (44. 40).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 19.000 miliardi.*

**43. 76** (44. 41).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 20.000 miliardi.*

**43. 77** (44. 42) (id a 44. 48).

Pagliarini, Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 21.000 miliardi.*

**43. 78** (44. 43).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 22.000 miliardi.*

**43. 79** (44. 44).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 23.000.*

**43. 80** (44. 45).

Roscia.

*Al comma 4 sostituire le parole: 25.000 miliardi con le seguenti: 24.000 miliardi.*

**43. 81** (44. 46).

Roscia.

*All'articolo 43, comma 5, aggiungere infine le seguenti parole:*

« , ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile ».

**43. 109.**

Governo.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **43. 82** (\* 44. 9).

Pecoraro Scanio, Procacci.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **43. 83** (\* 44. 49).

Scalia.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **43. 84** (\* 44. 133).

Landi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. L'articolo 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 ed i commissariati agli usi civici sono soppressi. Le relative competenze, in attesa del riordino generale della materia degli usi civici, sono trasferite alle agenzie specializzate agrarie.

**43. 85** (44. 53).

Dozzo, Pittino, Rodeghiero.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: agli usi civici inserire le seguenti: e l'articolo 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491*

**43. 86** (44. 115).

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono altresì istituite, presso i tribunali civili, speciali sezioni a cui vengono trasferite, nei rispettivi ambiti territoriali, le competenze in materia.*

**43. 87** (44. 52).

Scalia.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: del riordino generale con le seguenti: della loro riforma.*

**43. 89** (44. 116).

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: usi civici aggiungere le seguenti: da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di*

*entrata in vigore della presente legge, mediante presentazione di apposito disegno di legge del Governo.*

**43. 90** (44. 2).

Conte, Berruti, Paroli, Leone.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: trasferite con le seguenti: temporaneamente attribuite.*

**43. 91** (44. 117).

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pittino.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ai tribunali civili territorialmente competenti con le seguenti: alle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.*

\***43. 107** (\*44. 6).

Mario Pepe, Ferrari, Ricci, Casinelli.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ai tribunali civili territorialmente competenti con le seguenti: alle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.*

\* **43. 92** (\* 44. 108).

Cicu, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ai tribunali civili territorialmente competenti con le seguenti: alle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.*

\* **43. 93** (\* 44. 131).

Poli Bortone, Losurdo, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Bono, Armani, Martini.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ai tribunali civili territorialmente competenti con le seguenti: alle agenzie specializzate agrarie.*

**43. 94** (44. 118).

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Pitino.

*Al comma 7, dopo le parole: n. 549 aggiungere le seguenti: fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale.*

**43. 95** (44. 136).

Fino, Franz, Losurdo, Poli Bortone, Aloï, Nuccio Carrara, Caruso, Bono, Armani, Martini.

*Al comma 7 dopo le parole: per il Turismo aggiungere le seguenti: del Fondo Edifici di Culto.*

**43. 110.**

Governo.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La determinazione della quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno per la legge 11 ottobre 1990, n. 292, è rinviata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 468 del 1978.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere la seguente voce:*

Legge 11 ottobre 199, n. 292 - Ordinamento dell'ENIT:

1997: + 47.000;

1998: + 47.000;

1999: + 47.000.

**Segue compensazione n. 2**

**43. 96** (44. 135).

Bono, Armani.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le disposizioni dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano, inoltre, ai contributi previsti dalle leggi 5 giugno 1995, n. 221, 26 gennaio 1994, n. 52 e 23 settembre 1993, n. 379, che sono ripristinati, con decorrenza dall'anno 1997 nella originaria misura prevista dalle leggi istitutive.

**Segue compensazione n. 2**

**43. 97** (44. 5).

Fiori.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 40 e 44 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore del Club Alpino italiano.

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, nella tabella A, apportare la seguente variazione: Presidenza del Consiglio dei ministri:*

1997: - 380;

1998: - 380.

**43. 98** (44. 8).

Caveri, Bressa, Fontan, Pistelli, Manzini, Detomas, Sbarbati, La Malfa, Michielon, Tarditi, Alborghetti, Calzavara, Paolo Colombo, Piscitello, Fabris.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi previsti dalle leggi 5 giugno 1995, n. 221, 26 gennaio 1994, n. 52, e 23 settembre 1993, n. 379.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, alla tabella 12, (Ministero della difesa), al capitolo 1245, variare gli importi di competenza e di cassa:

CP: - 2.000;

CS: - 2.000.

**43. 99** (44. 14).

Michelangeli, Carazzi, Moroni, Saia.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. Il saggio degli interessi legali è fissato in misura pari al tasso ufficiale di sconto più un punto.

**Segue compensazione n. 6.**

**43. 100** (44. 69).

Peretti, Teresio Delfino.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente: « Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, deve modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione, registrati nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, per l'invariabilità dei predetti indicatori di riferimento, questo rimane invariato per l'anno successivo. »

**43. 102** (44. 68).

Radice, Saraca, Bruno, Russo, Scajola, Stradella, Vincenzo Bianchi, Errigo, Cascio.

*All'articolo 43, dopo il comma 2, inserire il seguente.*

12-bis. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola « decuplo » è sostituita dalla parola « ventuplo ». Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico n. 131 del 1986, è sostituito dal prospetto allegato alla presente legge. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dalla stessa data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni. Si tiene conto del ventuplo della annualità e si applicano, altresì i coefficienti previsti nel prospetto allegato alla presente legge. Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del citato testo unico n. 131 del 1986, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e per le donazioni fatte a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.

**43. 107.**

Governo.

## ALLEGATO.

(ARTICOLO 43, COMMA 12-BIS)

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del cinque per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20 .....	19
da 21 a 30 .....	18
da 31 a 40 .....	17
da 41 a 45 .....	16
da 45 a 50 .....	15
da 51 a 53 .....	14
da 54 a 56 .....	13
da 57 a 60 .....	12
da 61 a 63 .....	11
da 64 a 66 .....	10
da 67 a 69 .....	9
da 70 a 72 .....	8
da 73 a 75 .....	7
da 76 a 78 .....	6
da 79 a 82 .....	5
da 83 a 86 .....	4
da 87 a 92 .....	3
da 93 a 99 .....	2

*Sopprimere il comma 13.*

**Segue compensazione n. 7.**

**43. 101** (44. 138).

Landi.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: a 450 unità con le seguenti: a 300 unità.*

**43. 104** (44. 70).

Costa.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

18. Le amministrazioni ed enti il cui personale è iscritto alla gestione separata dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assumono in via temporanea, in attesa che le relative funzioni possano essere espletate dall'INPDAP, le funzioni di ordinatore primario di spesa nei confronti delle D.P.T., provvedendo alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza, anche in via provvisoria, nei confronti del personale dipendente.

19. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti, l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere eseguiti atti esecutivi.

20. Nei casi previsti dal comma 18, il dirigente responsabile della spesa, anche in assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

21. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994 n. 313, convertito in legge 22 luglio 1994, n. 460 è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

22. Le disponibilità rivenienti da eventuali disimpegni sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione per il finanziamento di interventi di difesa del suolo nella provincia di Gorizia.

23. Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

24. L'Ente istituito con regio decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito con modificazioni dalla legge 22 settembre 1920 n. 1365, è trasformato in società per azioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla Società per azioni sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti fin qui svolti dal cessato Ente. La società per azioni esercita, negli stessi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di pubblica utilità e di necessità ed urgenza spettanti all'Ente, anche in materia di appalti e succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo all'Ente medesimo, ivi compresi quelli relativi al patrimonio e al personale. Lo statuto della società è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro di concerto coi Ministri dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del bilancio e programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in via provvisoria, rimangono in vigore le norme legislative e statutarie disciplinanti il cessato Ente. Il capitale iniziale della società è accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al patrimonio netto risultante dal bilancio per l'esercizio 1995. La società emette azioni del valore nominale di lire mille cadauna per un importo globale pari al capitale determinato come sopra, la cui proprietà viene attribuita al Ministero del

tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica - CIPE con la quale si dispone in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, nonché in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, prevedendo l'adeguata rappresentanza, in seno ai suddetti organi, degli enti locali interessati. Per le successive nomine si procede a norma di statuto e di codice civile. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società per azioni è regolato dalle disposizioni del codice civile e dalle altre disposizioni inerenti al rapporto di lavoro di diritto comune. Fino all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del settore idrico e per i dirigenti di aziende industriali, rimangono valide le disposizioni che regolano il rapporto di impiego del personale dell'Ente. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione dell'Ente, di cui alla presente legge, la cui data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione della società previsti dalla normativa vigente, sono esenti da imposte e tasse. Gli organi di gestione e di controllo dell'Ente decadono dall'entrata in vigore della presente legge dall'incarico e dalle funzioni e l'amministrazione della società è affidata, fino alla entrata in carica degli organi di gestione ordinaria, ad un amministratore straordinario scelto tra persone di comprovata esperienza e competenza professionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. L'amministratore straordinario può avvalersi di un numero di esperti fino a quattro, scelti tra persone particolarmente qualificate nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche; agli stessi possono essere delegati singoli compiti o funzioni. Il compenso dell'amministratore straordinario e degli esperti grava sul bilancio della Società e viene determinato con decreto del Ministro del tesoro, adottato

di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Ai fini del controllo sull'attività, l'amministratore trasmette ai ministeri vigilanti del cessato Ente, tutti i documenti contabili, gli atti amministrativi di maggior rilievo finanziario e quelli a carattere generale e di programmazione, nonché ogni atti e documento che gli venisse richiesto.

25. Gli importi delle sanzioni previste dagli articoli 49, comma 5 e 219, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni, sono elevati, nella misura minima, a lire cinquecentomila e nella misura massima a lire venti milioni.

26. All'articolo 17 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: « Nel caso di derivazioni o utilizzazioni del tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente è comunque tenuto al pagamento della sanzione di cui all'articolo 219, comma 1. ».

27. Alla fine del comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, aggiungere le seguenti parole: « , al fine di pervenire, entro il 1° gennaio 2000, ad un unico soggetto gestore per ambito ».

28. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è così modificato: « Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di swap o altre operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero ».

**43. 111.**

Governo.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

18. Le disposizioni contenute all'articolo 7, commi 2 e 3 si applicano anche nei

i confronti di coloro che partecipano, a qualunque titolo, ad organismi collegiali o che svolgono anche individualmente funzioni di amministrazione, consultive o di controllo, presso amministrazioni pubbliche.

19. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, del Consiglio di Giustizia amministrativa, e del Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato, determina, con proprio decreto, le assunzioni di magistrati amministrativi e contabili e di avvocati e procuratori dello Stato effettuabili nel 1997, nell'ambito dei posti disponibili.

**43. 112.**

Governo.

*Aggiungere i seguenti due commi:*

Il comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e sostituito dal seguente:

« 5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio — di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo

di entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 ».

Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è sostituito dal seguente:

« 10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;

f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale ».

Per il periodo 1° maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. Dal 1° gennaio 1997, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, gli stessi diritti, come determinati dal citato articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 251 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351 del 1995, sono aumentati annualmente con decreto

del Ministro dei trasporti e della navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria.

I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997 ».

**43. 113.**

Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

14-bis. Gli articoli da 2 a 14 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 sono abrogati. Entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, emana il regolamento di attuazione delle norme contenute all'articolo 1 della legge n. 491 del 1993.

**43. 105** (44. 87).

Pittino, Dozzo, Rodeghiero.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

14-bis. All'articolo 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: « in misura pari al 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al 20 per cento ».

**43. 106** (44. 99).

Galletti, Scalia.

*Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:*

ART. 43-bis.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 601, è abrogato a far data dal 1° gennaio 1997. Pertanto, da tale data, l'assegno del Presidente della Repubblica è integralmente sottoposto a prelievo fiscale ».

**43. 03** (44. 09).

Bono, Armani, Martini, Maccanica, Ballaman.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
28. 01 DEL GOVERNO.

*Dopo le parole: IRI - S.p.A aggiungere le seguenti:* di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza di società esercenti servizi di trasporto aereo.

**0. 28. 01. 1.**

Taradash, Bono, Teresio Delfino.

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1996

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis.

*(Disposizioni in materia di trasporti).*

1. « Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale - I.R.I. S.p.A. - ed alla società finanziaria marittima per azioni - FINMARE S.p.A. - di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto.

**28. 01.**

Governo.

*(Testo riformulato).*

EMENDAMENTO ACCANTONATO E PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1996

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria delle aliquote massime di imposte e tasse comunali i comuni che, in stato di dissesto, abbiano presentato nei due precedenti esercizi finanziari bilanci consuntivi in attivo.

**Segue compensazione n. 6.**

**19. 53** (18. 68).

De Franciscis, Teresio Delfino, Peretti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria delle aliquote massime di imposte e tasse comunali come rideterminate dalla presente legge, i comuni che abbiano avuto approvato il piano di risanamento del dissesto finanziario e abbiano presentato nei due precedenti esercizi finanziari bilanci consuntivi in attivo.

**19. 81.**

La Commissione.

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 36.

*(Compensi ai centri di assistenza fiscale).*

1. Il compenso di lire 20.000 previsto dall'articolo 78, commi 16 e 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'assistenza

fiscale fornita dai sostituti di imposta ovvero da centri autorizzati di assistenza fiscale, è a carico del contribuente.

2. Coloro che usufruiscono dell'assistenza fiscale da parte di sostituti di imposta ai quali non spetta il compenso di cui all'articolo 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono tenuti al pagamento di un contributo di lire 20.000 a favore dell'erario per ogni dichiarazione presentata.

3. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 36.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (A.C. 2371), Tabella C, ridurre dei seguenti importi la voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994 - ANAS, cap. 1202-Lavori pubblici (miliardi di lire):*

1997: -;

1998: - 90;

1999: - 90.

##### 36. 20.

La Commissione.

*Sopprimerlo.*

##### Segue compensazione n. 2.

\*36. 8 (37. 6).

Alemanno.

*Sopprimerlo.*

##### Segue compensazione n. 2.

\*36. 19

Rubino, Prestigiacomo.

*Sopprimerlo.*

##### Segue compensazione n. 6.

\* 36. 9 (37.9).

Peretti, Teresio Delfino.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella E, aggiungere la seguente voce: " Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: articolo 1, comma 1: contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei Comuni colpiti da eventi sismici, (tesoro, capitolo 8778):*

1997: -90.000;

1998: -90.000;

1999: -90.000.

36. 10 (37.13).

Martinelli, Fontan.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso entrate derivanti dall'aumento di 1 punto dell'aliquota prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427.*

*Tale aumento può essere disposto dal Ministero delle Finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996 n. 449.*

*L'aumento di un punto dell'aliquota in questione determina un gettito per circa 90 miliardi senza peraltro che vi siano effetti sui prezzi dei generi di monopolio in quanto l'aumento dell'aliquota si riverbera*

*unicamente sui ricavi delle società estere che vendono in Italia prodotti da fumo.*

**36. 11** (37.17).

Teresio Delfino, Peretti, D'Alia, Marinacci.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, modificare come segue gli importi delle seguenti voci:*

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Legge n. 146 del 1980: articolo 36 (Cap. 1184):

1997: -10.000;

1998: -10.000;

1999: -10.000.

Legge n.549 del 1995 (Cap. 1231):

1997: -20.000;

1998: -20.000;

1999: -20.000.

Ministero degli affari esteri: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1255):

1997: -30.000;

1998: -30.000;

1999: -30.000.

Ministero della pubblica istruzione: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1207):

1997: -10.000;

1998: -10.000;

1999: -10.000.

Ministero del commercio con l'estero: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1608):

1997: -10.000;

1998: -10.000;

1999: -10.000.

Ministero per i beni culturali e ambientali: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1624):

1997: -10.000;

1998: -10.000;

1999: -10.000.

Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1708):

1997: -20.000;

1998: -20.000;

1999: -20.000.

**36. 12** (37.25).

Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Bono.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del Tesoro, modificare gli importi come segue:*

1997: -270.000;

1998: -90.000;

1999: -90.000.

**36. 13** (37.20).

Benvenuto, Repetto, D'Alia, Pistone, Berruti, Agostini.

*Sopprimere il comma 1.*

*Alla copertura finanziaria si provvede attraverso entrate derivanti dall'aumento di 1 punto dell'aliquota prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427.*

*Tale aumento può essere disposto dal Ministero delle Finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del disegno di legge 30 agosto 1996 n. 449.*

*L'aumento di un punto dell'aliquota in questione determina un gettito per circa 90 miliardi senza peraltro che vi siano effetti sui prezzi dei generi di monopolio in*

quanto l'aumento dell'aliquota si riverbera unicamente sui ricavi delle società estere che vendono in Italia prodotti da fumo.

**36. 14** (37.18).

Teresio Delfino, Peretti, D'Alia, Marinacci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: il 50 per cento del compenso.*

**Segue compensazione n. 2.**

**36. 15** (37.7).

Alemanno.

*Sopprimere il comma 2.*

**Segue compensazione n. 4.**

**36. 17** (37.19).

Armani, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, allatabella C, modificare come segue gli importi delle seguenti voci:*

Ministero degli affari esteri: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1255):

1997: -30.000;

1998: -30.000;

1999: -30.000.

Ministero della pubblica istruzione: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1207):

1997: -10.000;

1998: -10.000;

1999: -10.000.

Ministero del commercio con l'estero: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1608):

1997: -15.000;

1998: -15.000;

1999: -15.000.

Ministero per i beni culturali e ambientali: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1624):

1997: -10.000;

1998: -10.000;

1999: -10.000.

Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995 (Cap. 1708):

1997: -25.000;

1998: -25.000;

1999: -25.000.

**36. 18** (37.26).

Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Bono.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: 3.bis. Il compenso di cui al comma 1 è compreso fra gli oneri deducibili.*

**Segue compensazione n. 2.**

**36. 16** (37.8)

Alemanno.

### **Compensazione n. 2**

*Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:*

#### **ART. 72-ter**

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 C.C. è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

*Qualora si renda necessario, si utilizza la seguente ulteriore copertura:*

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene

applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pe-

cuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

#### **Compensazione n. 4**

*Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:*

##### **ART. 72-ter**

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di

uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

#### **Compensazione n. 6**

*Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.*

*Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.*

#### **Compensazione n. 7**

*Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:*

**ART. 55-bis.** 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscos-

sione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effet-

tuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

*(Le compensazioni costituiscono parte integrante degli emendamenti al disegno di legge n. 2372, nei quali sono richiamate).*

PAGINA BIANCA

*COMUNICAZIONI*

---

PAGINA BIANCA

**Missioni vevoli nella seduta  
del 10 novembre 1996.**

Andreatta, Berlinguer, Dini, Veltroni.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 8 novembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CASINI: « Istituzione del certificato di abilitazione per la conduzione dei ciclomotori » (2664);

ACCIARINI: « Norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche » (2665);

ORLANDO: « Norme per l'assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazione dati » (2666);

DOZZO: « Norme in materia di allevamento e di commercializzazione degli struzzi e dei prodotti derivati » (2667);

BORGHEZIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione » (2668);

PISAPIA: « Norme in materia di esenzione dall'imposta di bollo per gli atti giudiziari » (2669);

BALLAMAN: « Introduzione dell'articolo 241-bis delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di riciclaggio di denaro di provenienza illecita » (2670);

MAZZOCCHI ed altri: « Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro

per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) » (2671);

STRADELLA ed altri: « Agevolazioni fiscali in favore delle società che investono capitali a rischio » (2672).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 8 novembre 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994 » (2663 ».

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla II Commissione (Giustizia):*

CICU ed altri: « Norme per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro » (1813) *Parere delle Commissioni I, XI e XII;*

*alla VI Commissione (Finanze):*

MANZONI: « Norme per l'iscrizione a bilancio delle indennità di fine rapporto degli agenti da parte delle società di assicurazione » (1798) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*;

WIDMANN ed altri: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della prima casa di abitazione » (1862) *Parere della I Commissione*;

CICU ed altri: « Norme per il consolidamento dei debiti delle medie e piccole imprese commerciali, turistiche, artigianali e agricole » (2118) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIII e XIV*;

*alla X Commissione (Attività produttive):*

SCALIA: « Norme sulla commercializzazione e sul consumo di legname e di prodotti forestali provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali » (348) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI e XIII*;

SCALIA: « Norme per la conversione dell'industria produttrice di materiali di armamento » (351) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, VI, VII e XI*;

GALDELLI ed altri: « Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (622) *Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XI, XIII e XIV*;

*alla XI Commissione (Lavoro):*

BECCHETTI: « Modifica dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, concernente gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili » (1513) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

SCALIA: « Norme per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo nelle

aree urbane e nel loro territorio » (293) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

GATTO ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (1778) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X e XIV*.

**Annuncio della trasmissione di atti di procedimenti penali ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.**

Con ordinanza del 30 ottobre 1996, pervenuta alla Camera il 7 novembre 1996, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (reiterato, nell'identico testo, dal decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 555) — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del senatore Emidio NOVI, deputato nella XII legislatura, per il reato di cui agli articoli 81, 57-bis, 595, primo, secondo e terzo comma, 596-bis del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, continuata e aggravata).

Con ordinanza del 3 maggio 1996, pervenuta alla Camera il 7 novembre 1996 il giudice per le indagini preliminari

presso la pretura circondariale di Treviso ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 (reiterato, nell'identico testo, dal decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 555) — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Franco ROCCHETTA, deputato nella XI e nella XII legislatura, per il reato di cui all'articolo 595, secondo, terzo e

quarto comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa, pluriaggravata).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia delle citate ordinanze sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter nn. 51 e 52).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-93  
Lire 1200